

## SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

Via Palmiro Togliatti, n° 29 - 50032 BORG SAN LORENZO (FI) - Tel. 0558451430 – Fax 0558451414  
e-mail: [sds.mugello@asf.toscana.it](mailto:sds.mugello@asf.toscana.it)

### DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO

N. 14 DEL 29/06/2009

**Oggetto:** Regolamento (Testo Unico) del Sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari di cui alla delibera dell'Assemblea n. 3 del 28/03/2007: Approvazione della scheda regolamentare per la compartecipazione dell'utente al costo della quota sociale nelle strutture residenziali

Il Presidente  
**Dott. Stefano Tagliaferri**

Coadiuvato da:  
Il Direttore  
Dott. **Massimo Principe**

**Immediatamente eseguibile**  
Pubblicata all'albo pretorio il 06/07/2009  
**Esecutiva dal 17/07/2009**

**Allegati parte integrante: N° 1**  
**Allegati semplici: N°**

**Struttura Proponente:** Ufficio Unico Gestione Associata

Il Responsabile  
Lucilla Borselli

Visto di regolarità tecnica del presente atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000.

**Il Direttore**  
S.C. Gestione Attività Amm.ve Territoriali Zona Mugello – Azienda USL 10 FI

**Importo di spesa €.** 0

Il giorno 29/06/2009 alle ore 14.00 00 nella Sala delle riunioni del Consiglio Comunale presso il Comune di Borgo San .Lorenzo, si è riunita l'Assemblea, su convocazione del Presidente.

Risultano presenti:

<i>ente</i>	<i>- rappresentante</i>	<i>peso voti</i>	<b>presente</b>	<b>assente</b>
Barberino di Mugello	sindaco Carlo Zanieri - Membro	7 %	X	
Borgo san Lorenzo	delegato Silvia Giovannini - Membro	12%	X	
Dicomano	sindaco Ida Ciucchi - Membro	4 %	X	
Firenzuola	sindaco Claudio Scarpelli - Membro	3 %	X	
Londa	sindaco Aleandro Murras - Membro	1 %	X	
Marradi	sindaco Paolo Bassetti - Membro	3 %	X	
Palazzuolo sul Senio	delegato Donatella Visani - Membro	1 %	X	
San Godenzo	delegato Fabio Pignotti - Membro	1 %	X	
San Piero a Sieve	sindaco Marco Semplici - Membro	3 %	X	
Scarperia	delegato Fiammetta Capirossi - Membro	5 %	X	
Vicchio	sindaco Rorberto Izzo - Membro	5 %	X	
Com. Montana Mugello	Stefano Tagliaferri Presidente	10%	X	
Azienda Sanitaria di Firenze	Dir. Gen Luigi Marroni - membro	45%	X	

Riconosciuta la validità della seduta per la presenza dei suddetti membri tale da rappresentare almeno la maggioranza assoluta dei Soci

## L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' DELLA SALUTE DEL MUGELLO

### **PREMESSO** che:

- con delibera dell'Assemblea n. 3 del 28.3.2007, si approvava il Regolamento del Sistema integrato di interventi e servizi sociali e sociosanitari, con gli interventi relativi ai seguenti servizi, ritenuti prioritari: integrazione scolastica per minori disabili, assistenza domiciliare, erogazione pasti a domicilio, trasporto sociale, misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito, affido familiare, servizi educativi domiciliari per adulti e minori;
- con la suddetta deliberazione si rimandava la definizione delle schede regolamentari relative agli altri servizi, in particolare ai servizi residenziali, dopo l'approvazione dei regolamenti attuativi della L.R.T n. 41/2005;

### **VISTO:**

- la L.R.T n. 66/2008 "Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza" che, all'art. 19 comma 4, fissa il limite temporale di 90 giorni entro i quali i Comuni dovranno uniformare i propri regolamenti e le altre disposizioni in materia ai contenuti dell'atto d'indirizzo regionale;
- che l'atto d'indirizzo previsto dalla Legge sopracitata è stato approvato con delibera della Giunta Regione Toscana n. 385 del 11/05/2009s e disciplina le modalità di compartecipazione da parte dell'utente al costo delle prestazioni, i livelli differenziati di reddito e patrimoniali per la compartecipazione dello stesso ai costi non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), le prestazioni indicate nel Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) dall'Unità di Valutazione Multidimensionale di cui all'art. 11 della suddetta L.R.T n. 66/2008;

### **CONSIDERATO** che:

- la deliberazione regionale di approvazione dell'atto d'indirizzo citata prevede che l'atto stesso abbia efficacia dalla sua approvazione e quindi dal giorno 11 maggio 2009;
- occorre dunque, limitatamente al progetto sulla non autosufficienza, adeguare la compartecipazione alle nuove disposizioni che entreranno in vigore dal giorno 10 agosto 2009;
- all'interno del progetto sulla non autosufficienza, la determinazione della compartecipazione dell'utente alla quota sociale per l'inserimento in una struttura residenziale, risulta determinata dai singoli Comuni, mentre la gestione associata dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari in capo a questa SdS prevede soltanto la liquidazione delle quote sociali a carico dei Comuni;

**RITENUTO OPPORTUNO** quindi adeguare alle disposizioni regionali la definizione della compartecipazione dell'utente inserito in strutture residenziali secondo la scheda regolamentare di cui all'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

**RAVVISATA** pertanto la necessità di comunicare a tutti gli utenti inseriti nelle strutture residenziali le nuove regole della compartecipazione alla quota sociale, in modo che l'utente produca, al Comune di residenza, la documentazione necessaria per la rideterminazione della compartecipazione. Tale comunicazione sarà a cura del Responsabile dell'Unità Funzionale Servizi Sociali Zona Mugello dell'Azienda USL 10 di Firenze;

**RITENUTO OPPORTUNO** quindi stabilire che per gli utenti la nuova determinazione della compartecipazione decorra dal momento della presentazione della documentazione necessaria, prevista dal regolamento stesso, presso gli uffici comunali competenti;

**All'unanimità dei voti assegnati con le modalità previste dall'art. 13, comma 2, dello Statuto della SdS Mugello**

## **D E L I B E R A**

Per i motivi espressi in narrativa e qui integralmente richiamati richiamati a fare parte integrante e sostanziale del presente atto:

- 1)**DI APPROVARE** la scheda regolamentare per la compartecipazione dell'utente alla quota sociale nelle strutture residenziali di cui all'allegato "A" quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2)**DI TRASMETTERE** il presente atto ai Comuni per l'approvazione dello stesso nei singoli Consigli Comunali che dovranno provvedere all'approvazione entro il 09/08/2009;
- 3)**DI STABILIRE** che la scheda regolamentare di cui al punto 1 entrerà in vigore il 10 agosto 2009, dopo l'approvazione da parte dei Consigli Comunali;
- 4)**DI STABILIRE che** l'Unità Funzionale Servizi Sociali della Zona Mugello dell'Azienda USL 10 di Firenze avrà cura di comunicare a tutti gli utenti inseriti nelle strutture residenziali le nuove regole della compartecipazione dell'utente alla quota sociale, in modo che l'utente produca, al Comune di residenza, la documentazione necessaria per l'eventuale rideterminazione della compartecipazione;
- 5)**DI STABILIRE** che per gli utenti la nuova determinazione della compartecipazione decorra dal momento della presentazione della documentazione necessaria, prevista dal regolamento stesso, presso gli uffici comunali competenti che comunicheranno le nuove quote di compartecipazione all'Ufficio Unico gestione Associata.
- 6)**DI DARE ATTO** che l'applicazione delle nuove regole di compartecipazione dell'utente alla quota sociale non comporta spese aggiuntive per la Società della Salute del Mugello in quanto i relativi oneri faranno interamente capo ai bilanci delle Amministrazioni comunali di residenza degli utenti
- 7)**DI DARE ATTO** che la presente delibera è immediatamente eseguibile vista l'urgenza di provvedere in merito
- 8)**DI PUBBLICARE** il presente mediante affissione all'Albo Pretorio del Consorzio, per quindici giorni consecutivi;
- 9)**DI TRASMETTERE** il presente atto agli Enti aderenti, al Collegio dei sindaci revisori, al Collegio di Direzione e al Responsabile dell'UF servizi sociali zona Mugello dell'azienda USL 10 di Firenze e ai responsabili dei servizi alla persona, alla Regione Toscana.

**IL DIRETTORE**  
Massimo Principe

**IL PRESIDENTE**  
Stefano Tagliaferri

**SCHEDA REGOLAMENTARE COMPARTECIPAZIONE  
ALLA QUOTA SOCIALE DA PARTE DELL'UTENTE NELLE  
STRUTTURE RESIDENZIALI**

## **Premessa**

Nello spirito dei principi fondamentali sanciti dalla Costituzione agli artt. 2,3,4,5 e dei diritti e doveri dei cittadini riconosciuti nei successivi artt. 30, 31, 34 e 38;  
nel quadro delle funzioni delegate dal D.P.R. 616/77;  
In applicazione dell'art.47 della L.R.41 del 24/02/2005, dell'art.14 della L.R. n.66 del 18/12/2008 e dell'atto d'indirizzo per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni approvato con deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.385 del 11/05/2009;

La L.R. 41/2005 all' art. 47 prevede che “il concorso degli utenti ai costi del sistema integrato è stabilito a seguito della valutazione della situazione economica del richiedente, effettuata con lo strumento dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), disciplinato dal decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130”.  
Tale valutazione della situazione economica, secondo il principio dell' “universalismo selettivo”, serve per definire l'entità della compartecipazione e non costituisce criterio selettivo per accedere al sistema integrato delle prestazioni o per determinarne la esclusione.

La L.R. 66/2008 “Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza” all'art. 14 e l'Atto d'indirizzo per le modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n.385 del 11/05/2009 stabiliscono le modalità i livelli differenziati di reddito e patrimoniali per la compartecipazione da parte dell'assistito ai costi, non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), delle prestazioni indicate nel Progetto di Assistenza Personalizzato (PAP) dall'Unità di Valutazione Multidimensionale di cui all'art. 11 della suddetta L.R. 66/2008.

Come previsto dall'art. 19 della L.R. 66/2008, il citato atto di indirizzo ha applicazione sino alla definizione dei Livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e al loro finanziamento, pertanto la presente scheda attuativa proverà applicazione fino a quella data, diverrà applicabile dal 11/08/2009.

Verrà richiesta la corresponsione da parte dell'assistito della quota di compartecipazione massima prevista per la prestazione o per l'insieme di prestazioni erogate, qualora lo stesso assistito decida di non essere soggetto a valutazione della propria situazione economica.

In ogni caso la compartecipazione richiesta all'assistito non potrà superare il 100% del costo della prestazione al netto dei LEA.

### **Destinatari:**

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 8,11, 13 della LR 66/2008, i destinatari del presente regolamento sono ultra65enni e disabili per i quali la Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM) abbia effettuato la valutazione del bisogno secondo gli indici definiti dalla normativa regionale, prevedendo nel Piano di Assistenza Personalizzato (PAP) l'ingresso nelle strutture residenziali come definite dalla normativa.

### **Definizione della situazione reddituale e patrimoniale**

In applicazione dell'art. 14 comma 2 lettera c), per i servizi residenziali, limitatamente ai soggetti ultrasessantacinquenni, la quota di compartecipazione è calcolata tenendo conto della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Il calcolo verrà effettuato come segue:

**Beneficiario:**

viene calcolato l'ISEE estratto del beneficiario (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali); non esiste soglia di esenzione né soglia

di non esenzione. Il suo ISEE estratto corrisponde alla cifra che verrà utilizzata per coprire il costo della retta al netto dei LEA ( quota sociale).

Qualora l'ISEE del beneficiario non comporti la copertura del 100% di tale quota, si valuta anche la situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado, come segue:

- si calcola l' ISEE estratto di ciascuno (tenendo conto anche delle eventuali persone fiscalmente a carico come risulta dalle certificazioni fiscali); si applica a ciascuno la soglia minima di esenzione, come sotto specificato ("soglie di esenzione"). In base all'ISEE che risulterà dalla somma degli ISEE estratti (al netto delle soglie di esenzione succitate), si calcola la quota di compartecipazione in riferimento al coefficiente di corrispondenza fra la somma degli ISEE estratti e la relativa quota di compartecipazione.

La dichiarazione sostitutiva unica (DSU) con la quale si documenta la situazione economica al fine del calcolo dell'ISEE, si compila una volta all'anno salvo il caso che l'assistito intenda far registrare una situazione più favorevole che riduca il proprio ISEE o qualora l'Ente erogatore richieda la presentazione di una nuova dichiarazione aggiornata, in quanto quella presentata si riferiva ai redditi percepiti nell'anno precedente.

In particolare, in caso di una riduzione delle entrate provenienti da redditi da lavoro verificatasi durante l'anno in corso, le persone soggette a valutazione della situazione economica e patrimoniale possono presentare una richiesta motivata di variazione, al fine di riconsiderare l'importo della compartecipazione dovuta dal beneficiario.

La quota di compartecipazione dovuta dall'assistito verrà comunicata a:

- assistito stesso,
  - suo familiare, qualora quest'ultimo abbia provveduto a presentare l'istanza contenente la segnalazione del bisogno di cui all'art. 9 della L.R. 66/2008,
  - eventuali soggetti di cui all'art. 10 "Pubblica tutela" della L.R. 41/2007
- . alla struttura residenziale

### **Quota garantita**

La quota garantita, per le proprie spese personali, varia da un minimo di 1/5 a un massimo di 1/3 dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS, valutata per ogni caso da parte dell'Assistente Sociale in base alle esigenze documentate del singolo beneficiario. Nel caso in cui all'ISEE estratto dell'assistito venga applicata una scala di equivalenza con la maggiorazione dello 0,50 (per soggetti con handicap permanente grave o invalidità superiore al 66%) si considera la somma che di conseguenza rimarrà in disponibilità dell'assistito, quale quota garantita. In ogni caso la quota garantita da lasciare in disponibilità dell'assistito non può essere inferiore a 1/5 dell'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS.

### **Soglie di esenzione**

La soglia di esenzione per i servizi residenziali si applica esclusivamente per il coniuge e per i parenti in linea retta di primo grado, in quanto la cifra corrispondente all'ISEE estratto dell'assistito viene completamente utilizzata per l'abbattimento del costo della retta al netto dei LEA, fatta salva la quota garantita.

Sono fissate più soglie di esenzione totale per il coniuge e per i parenti in linea retta di primo grado in base ai rispettivi valori di ISEE estratto, come di seguito fissate:

Da ISEE	A ISEE	Soglia di esenzione totale dalla compartecipazione
0	20.000,00	16.000,00
20.001,00	30.000,00	7.500,00
30.001,00	39.909,21	3.500,00
39.909,22	oltre	0

Nei casi in cui il nucleo familiare sia monoreddito, con l'ingresso in struttura residenziale di un suo componente, possono insorgere difficoltà economiche tali da non consentire al coniuge e/o al familiare convivente, privo di redditi sufficienti, di vivere autonomamente.

In questo caso si applica all'assistito la soglia di esenzione totale pari a quella prevista per le prestazioni di tipo semiresidenziale e domiciliare al fine di lasciare in disponibilità del nucleo familiare un ISEE pari al 125% del trattamento minimo della pensione INPS.

In questo caso si detrae quindi dall'ISEE del familiare monoreddito la somma, pari al 125% della pensione minima annuale. (per il 2009 €7.445,59).

Qualora i nuclei familiari coinvolti siano più di uno, gli ISEE estratti relativi a ciascun nucleo, calcolati secondo le modalità sopra riportate, vengono sommati al fine di ottenere un unico valore, per l'individuazione della quota di compartecipazione.

La soglia di non esenzione dalla compartecipazione oltre la quale è dovuto il 100% del costo della prestazione per i servizi residenziali di cui alle lettere d), e) dell'art. 7 comma 2 L.R. 66/2008 (per il 2009 pari a Euro 39.909,22) è pari a 6,7 volte l'ammontare del trattamento minimo della pensione INPS

### **Computo delle indennità di natura previdenziale e assistenziale**

Ai sensi dell'art. 14 comma 2 lett. b) della L.R. 66/2008 per il calcolo della quota di compartecipazione relativa a prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale dell'assistito, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza.

Per quanto concerne le indennità di natura previdenziale e assistenziale, sono dovuti dall'assistito anche gli arretrati relativi alle mensilità a partire dalla data del suo ingresso in struttura residenziale.

In questi casi, pertanto, al momento del pagamento degli arretrati, dovrà essere rivalutata in modo coerente la situazione economica e patrimoniale dell'assistito e, nei casi di cui all'art. 14 comma 2 lettera c) della L.R. 66/2008, del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado.

Considerando che la prestazione di tipo residenziale prevede una totale presa in carico dell'assistito, queste risorse saranno completamente utilizzate per il pagamento della retta (fatta salva la "quota garantita" da lasciare in disponibilità all'assistito, di cui al paragrafo 2).

Laddove l'utilizzo di queste risorse non vada a coprire l'intero costo della retta al netto dei LEA, la compartecipazione sulla parte residuale è calcolata attraverso l'ISEE e ai sensi dell'art. 14 della L.R. 66/2008.

### **Coefficienti di corrispondenza**

Per il calcolo dell'ammontare della compartecipazione dovuta dall'assistito nei casi in cui la valutazione della sua situazione economica sia compresa tra i valori di soglia minima d'esenzione e di soglia massima di non esenzione, si ritiene opportuno utilizzare un coefficiente di corrispondenza fra i singoli ISEE e le relative quote di compartecipazione

E' fatto salvo il principio secondo cui la quota di compartecipazione dovuta dall'assistito non può in ogni caso superare il costo delle prestazioni/servizi di cui egli usufruisce.

### **Corresponsione della quota**

Della corresponsione della quota di compartecipazione è responsabile, nei confronti dell'Ente competente, il solo assistito, in linea con il dettato dell'art. 14 comma 3 della L.R. 66/2008, che precisa che: "resta salva la facoltà per gli Enti competenti di intraprendere azioni di recupero della quota di compartecipazione nei confronti del soggetto beneficiario della prestazione, in caso di inadempimento".

I familiari come sopra individuati, tenuti al pagamento dell'integrazione della retta, dovranno sottoscrivere un impegno di pagamento su apposita modulistica.

Il concorso delle risorse pubbliche è da configurarsi come contributo al ricoverato e alla sua famiglia da liquidarsi direttamente alla struttura di riferimento tramite regolare fatturazione.

### **Richiesta, decorrenza e durata delle provvidenze**

La richiesta della compartecipazione al pagamento della quota sociale deve essere presentata da parte dell'interessato su apposito modulo presso gli uffici competenti corredata da tutta la documentazione e in particolare: ISEE del solo assistito, documentazione delle indennità previdenziali e assistenziali percepite, ISEE del coniuge e dei figli, se presenti, e limitatamente al caso che l'assistito non copra con proprie risorse l'intero costo della quota sociale, PAP contenente indicazione di prestazione residenziale.

L'importo di compartecipazione definito, ha decorrenza dalla data di presentazione della domanda completa di tutta la documentazione prevista dal presente Regolamento.

Può essere rideterminata nel caso di modificazioni delle condizioni socio economiche o familiari, che i richiedenti stessi sono tenuti a comunicare entro trenta giorni o sulla base di accertamenti di ufficio.

Comunque annualmente la quota di compartecipazione sarà oggetto di revisione

### **Controlli e verifiche**

Su ogni dichiarazione presentata per ottenere le prestazioni disciplinate dal presente regolamento l'Ente erogatore effettuerà verifiche e controlli sulla veridicità di quanto dichiarato.

Nel caso di non veridicità delle dichiarazioni rese e dei documenti presentati, oltre al recupero delle prestazioni eventualmente corrisposte, si avvierà il procedimento penale previsto dall'art. 496 del Codice Penale.

### **Norma finale**

Il presente Regolamento decorre dal 10/08/2009. Da tale data gli aventi diritto potranno fare richiesta secondo quanto definito al punto "Richiesta, decorrenza e durata delle provvidenze".

Per chi si trovi a quella data già ospite di una struttura, la documentazione richiesta non prevede l'esibizione del PAP. Per effetto del presente regolamento vengono abrogate tutte le disposizioni precedenti.



<i>ALLEGATI</i>	<i>parte integrante</i>	<i>semplici</i>
- scheda regolamentare per la compartecipazione (quota sociale) dell'utente al costo del servizio per le strutture residenziali (RSA)	x	

---

**PUBBLICAZIONE**

N. Registro Pubblicazione

La presente deliberazione viene Pubblicata oggi all'Albo del Consorzio e vi rimarrà affissa per 10 gg. consecutivi.

Borgo San Lorenzo, li \_\_\_\_\_

**LA SEGRETERIA**

F.to

---

La presente copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Borgo San Lorenzo, li .....

**LA SEGRETERIA**

F.to

da partecipare a:

- Enti aderenti
- Collegio dei Revisori
- Collegio di Direzione
- Responsabile dell'UF servizi sociali zona Mugello ASF FIRENZE
- Responsabili dei servizi alla persona
- Alla Regione Toscana